



Città di Castenaso

IL SINDACO

ORDINANZA SINDACALE N. 9 / 2020

OGGETTO: GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ULTERIORI MISURE DI CONTENIMENTO. CONTRASTO ALLE FORME DI ASSEMBRAMENTO DI PERSONE.

IL SINDACO

Vista la delibera di Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante "Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

Vista l'ordinanza del Ministro della Salute, del 21 febbraio 2020, "Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19";

Visto il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Vista l'ordinanza contingibile ed urgente n. 1 "Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", firmata dal Ministro della salute e dal Presidente della Regione Emilia-Romagna il 23/02/2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero

territorio nazionale”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020,n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

Vista altresì l’Ordinanza contingibile ed urgente del 18 marzo 2020 ad oggetto: “**ULTERIORE ORDINANZA AI SENSI DELL'ARTICOLO 32 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN TEMA DI MISURE PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA LEGATA ALLA DIFFUSIONE DELLA SINDROME DA COVID-19. CONTRASTO ALLE FORME DI ASSEMBRAMENTO DI PERSONE**”;

RITENUTO necessario, a fronte della crescente diffusione dell'emergenza epidemiologica, intervenire con ulteriori misure prescrittive di divieto volte a dissuadere i cittadini a tenere comportamenti potenzialmente contrari al contenimento del contagio atte a contrastare le situazioni di aggregazione o comunque le situazioni che agevolano i contatti tra persone;

CONSIDERATO che si rende necessario porre in essere, in termini di somma urgenza, ogni azione utile per la programmazione ed esecuzione degli interventi finalizzati a fronteggiare le condizioni di pericolo;

Visto il T.u.e.l. 267/2000 articolo 50;

Visto lo Statuto Comunale;

ORDINA e DISPONE

1. A chiunque, con effetto immediato e per tutta la durata del periodo di emergenza:

a) la chiusura totale e divieto di accesso nei parchi pubblici, nei parchi-gioco, nei giardini pubblici di seguito elencati

- Parco della Resistenza - Via Bentivogli
- Parco della Chiusa/della Rocca – Via Garibaldi
- Parco di via Gobetti – Via Gobetti
- Parco Daniele Grandi – Via G. Galilei
- Parco della Solidarietà – Via Amendola

- Area Bassa Benfenati – via sentiero Idice
- Area sportiva – Via dello Sport -
- Parco della Pace – Via Villanova
- Parco di Piazza Mandini - via della Pieve
- Giardino delle stagioni in transito - zona Nibbio - via Nastica
- Parco di via don Minzoni – Via Don Minzoni
- Parco di via Fiumana Sinistra - nei pressi del Chiosco piadine
- Parco di Via Einstein - Via Einstein
- **Area verde compresa tra via Frullo - via Coppi - via Nuvolari - Via Petri**
- **Aree verdi di via Mazzini - Via Mazzini**
- Parco tra via degli Olmi e CodiVilla - Via degli Olmi

- b) il divieto di accedere agli orti comunali del capoluogo e della frazione di Villanova;
- c) le aree esterne di pertinenza condominiale potranno essere utilizzate esclusivamente nel rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, con divieto di utilizzo da parte di chiunque degli eventuali giochi presenti in dette aree;
- d) il divieto di accesso ed utilizzo delle aree di sgambamento-cani che resteranno chiuse;
- e) la chiusura del cimitero comunale: saranno comunque garantiti i servizi di ricevimento, tumulazione ed inumazione delle salme;
- f) sospensione della vendita di generi alimentari nei mercati cittadini e di posa dei banchi alimentari;
- g) l'obbligo per tutti i negozianti ed i titolari di esercizi commerciali, di mettere a disposizione dei clienti, all'entrata del negozio e/o dell'esercizio commerciale stesso, apposita postazione di distribuzione di guanti monouso, oltre all'obbligo di dover garantire l'accesso e la permanenza dell'utenza solo per il tempo strettamente necessario, assicurando altresì il rigoroso rispetto della distanza di almeno 1 metro tra i clienti presenti;
- h) l'obbligo di limitare ad un solo membro per nucleo familiare, e per non più di due volte alla settimana, l'uscita dalla propria abitazione per recarsi ad acquistare generi alimentari e gli altri generi consentiti;
- i) il divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione per i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e/o febbre;
- l) ai soggetti di età superiore a settanta anni è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e di evitare ogni tipo di uscita;

Infine, ritenuta l'opportunità di meglio precisare quanto previsto all'art. 1 dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale dell'Emilia Romagna n. 41 del 18 marzo 2020 circa il concetto di "prossimità alla propria abitazione" per lo svolgimento delle attività ivi indicate, considerato che occorre contrastare le situazioni di aggregazione o comunque le situazioni che agevolano i contatti tra persone, **si prescrive che l'attività motoria (passeggiata per ragioni di salute) o l'uscita con l'animale di compagnia per le sue esigenze fisiologiche, possa svolgersi esclusivamente nel raggio di 300 metri dalla propria abitazione (domicilio o residenza).**

2. Si raccomanda un'ampia diffusione della presente ordinanza in tutti i condomini ed esercizi pubblici mediante affissione nelle bacheche condominiali o nel portone di ingresso e nelle vetrine degli esercizi commerciali.

3. Il mancato rispetto degli obblighi di cui alla presente ordinanza, che deve intendersi posto in

capo anche ai titolari di esercizi commerciali, poiché tenuti a vigilare sull'osservanza delle prescrizioni, salvo che non costituisca un più grave reato, sarà punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale.

Li, 19/03/2020

IL SINDACO
GUBELLINI CARLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)